

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALINA A.P.CONDELLO	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere - Rel.

Oggetto

OPPOSIZIONE AGLI
ATTI ESECUTIVIUd. 01/12/2022 CC
Cron.
R.G.N. 22386/2020

ha pronunciato a seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al 22386/2020 R.G.,

*proposto da***Cristina** domiciliata *ex lege* in Roma, Piazza Cavour, presso
la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa dall'Avv.

;

-ricorrente-*contro***BANCO BPM s.p.a.**, in persona del procuratore speciale; elettivamente
domiciliato in Roma, , presso lo Studio dell'Avv.

che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.

, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di
nuovo difensore;**-controricorrente-**

avverso la sentenza n. 759/2020 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 27 maggio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 27 maggio 2020 n. 759, il Tribunale di Bergamo ha rigettato l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., proposta da Cristina avverso l'ordinanza del 12 febbraio 2018, con cui il giudice dell'esecuzione del medesimo Tribunale, nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare iniziata da Banco BPM s.p.a., aveva disposto la riduzione del pignoramento, ex art. 496 cod. proc. civ., limitandolo ad un immobile ad uso abitativo con annessa autorimessa (individuato come lotto n. 1) e disponendo la cancellazione del vincolo giuridico su altro immobile costituito da terreni agricoli (individuato come lotto n. 2), con contestuale fissazione della vendita del primo.

Il Tribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:

I- sebbene la debitrice avesse domandato di mantenere il pignoramento soltanto sul lotto n. 2 – e sebbene il valore di tale lotto fosse stato stimato in misura più che sufficiente in relazione al valore del credito – tuttavia era risultata fondata l'eccezione della banca creditrice in ordine alla carenza del requisito della continuità delle trascrizioni sui terreni agricoli che costituivano il predetto lotto n. 2, essendo stato accertato, all'esito di CTU, che questi beni immobili erano pervenuti alla debitrice in parte per divisione in parte per successione *mortis causa*, e che non era stata ancora trascritta alcuna accettazione dell'eredità;

II- in ragione di ciò, in funzione della vendita coattiva dei beni pignorati, la banca creditrice avrebbe dovuto previamente ottenere l'accertamento giudiziale, con efficacia di giudicato, della qualità di erede



dell'esecutata, con aumento di costi e con necessità di sospensione della procedura esecutiva in corso;

III- pertanto, perfettamente rispondente alle esigenze di pronta liquidazione dei beni pignorati appariva il provvedimento volto a mantenere il pignoramento sui beni del lotto n. 1, la cui vendita avrebbe evitato l'aggravio dei costi e il prolungamento dei tempi della procedura.

Avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo Cristina ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.

Risponde Banco BPM s.p.a. con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

La ricorrente deduce che il giudice dell'opposizione esecutiva non avrebbe preso in considerazione la sua disponibilità a collaborare per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni relative al lotto n. 2, onde consentire la riduzione ad esso del pignoramento e procedere alla sua vendita. Evidenzia di avere, nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in replica all'eccezione di difetto di continuità delle trascrizioni sollevata dalla banca creditrice, chiesto darsi seguito alle necessarie correzioni catastali, al fine di sanare questo difetto. Sostiene che, in ragione di tale sua disponibilità, il giudice sarebbe stato tenuto a concedere termine affinché le parti procedessero alla trascrizione dell'acquisto *mortis causa* (trascrizione da ritenersi sempre possibile sino alla vendita definitiva dei beni), mentre la creditrice non avrebbe dovuto



munirsi di alcun accertamento giudiziale sulla sua qualità di erede, cosicché la richiesta riduzione del pignoramento al lotto n. 2 avrebbe potuto essere disposta senza pregiudizio del creditore e senza che questi andasse incontro ad oneri processuali e a costi aggiuntivi.

1.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

In primo luogo, va ricordato che la valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento resta affidata ai poteri discrezionali di apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando – come nella specie – sia stata congruamente e correttamente motivata (Cass. 03/04/1979, n. 1919; Cass. 16/01/2006, n. 702).

Ciò vale, ovviamente, anche – e precipuamente – in ordine alle scelte volte a concentrare e conservare il vincolo esecutivo su taluni beni anziché su altri, venendo in considerazione una valutazione di merito sulle ragioni che giustificano la riduzione.

In secondo luogo, va poi evidenziato che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della “nuova” formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (introdotta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761).



L'omesso esame del giudice del merito, dunque, deve avere ad oggetto un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, discussa e decisiva, come tale non ricomprendente "questioni" o "argomentazioni", sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (tra le altre: Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305).

È quindi evidente che non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, la mancata considerazione della richiesta di sanare l'eccepito difetto di continuità delle trascrizioni, contenuta nella memoria di replica di cui all'art. 183 sesto comma, c.p.c, dalla quale sarebbe dovuta emergere la disponibilità del debitore ad offrire la propria collaborazione in tal senso.

2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per assoluta mancanza di motivazione.

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata risulterebbe «*del tutto priva di motivazione*» (p. 18 del ricorso), poiché, oltre ad omettere di prendere in considerazione la sua disponibilità a cooperare per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni riscontrato sul lotto n. 2, avrebbe addotto a fondamento della statuizione di rigetto dell'opposizione il contrario rilievo in ordine ad una – in realtà insussistente – «*assenza di cooperazione dell'esecutato*» (p. 18, *cit.*), in forza della quale la creditrice procedente si sarebbe trovata nella necessità di introdurre un autonomo giudizio di accertamento della sua qualità di erede.

2.1. Questo secondo motivo è infondato.

Va premesso che, in seguito alla surrichiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito resta circoscritto alla verifica del



rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).

Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle suddette gravi lacune motivazionali poiché, al contrario, il Tribunale ha dato conto in maniera argomentata delle ragioni di rigetto dell'opposizione.

Diversamente da quanto sembra ritenere la ricorrente con il motivo in esame, inoltre, il giudice del merito non aveva, nella fattispecie, l'obbligo di motivare sulla sussistenza o meno della dichiarata disponibilità alla cooperazione del debitore esecutato in funzione della sanatoria del difetto di continuità delle trascrizioni, avuto riguardo, per un verso, al ricordato carattere discrezionale dell'apprezzamento, riservato al giudice dell'esecuzione, delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento e delle scelte relative ai beni sui quali deve essere conservato il vincolo esecutivo; e considerato, per altro verso, che la procedura esecutiva non assolve la funzione di regolarizzare i beni staggiti, neppure con l'accordo del debitore, non potendosi esigere dal creditore l'assunzione degli oneri e dei rischi connessi a tale operazione.

Il secondo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato.



3. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 484, 485, 175, 101 cod. proc. civ., nonché 111, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione, dopo aver preso atto della sua richiesta di mantenere il pignoramento soltanto sul lotto n. 2 e dell'eccezione sollevata al riguardo dalla banca creditrice, avrebbe dovuto rilevare in udienza il difetto di prova dell'appartenenza del bene pignorato all'esecutato, per poi stabilire, nel contraddittorio tra le parti, le modalità e i termini per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni. Sostiene che, invece, la diversa condotta del giudice diretta a disporre la riduzione del pignoramento al lotto n. 1, senza suscitare il contraddittorio delle parti, sarebbe stata contraria alle prescrizioni di cui agli artt. 484 e 175 cod. proc. civ., nonché ai principi sanciti da questa Corte con la sentenza n. 11638 del 2014.

3.1. Anche il terzo motivo è infondato.

Deve ribadirsi che il processo esecutivo non assolve alla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore, quand'anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore, dell'assunzione dei relativi costi ed oneri.

Inoltre, non è appropriato il richiamo operato dalla ricorrente ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 11638 del 2014.

Questa sentenza, nello statuire che il creditore, in procedura immobiliare su bene di provenienza ereditaria, possa richiedere a sua cura e spese la trascrizione dell'atto posto in essere dal debitore esecutato che comporta l'accettazione tacita dell'eredità, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento (ripristinando così la continuità delle trascrizioni, purché prima dell'autorizzazione alla



vendita), non autorizza affatto una indefinita protrazione dei tempi del processo esecutivo, ma, anzi, postula che il creditore si assuma il rischio di vedersi dichiarata estinta la procedura ove non sia regolarizzata la documentazione prima della fissazione della vendita. Del tutto correttamente quindi il giudice dell'esecuzione, come è accaduto nella specie, ha concentrato – riducendo il pignoramento con esclusione dell'altro – il prosieguo della procedura esecutiva su quello, tra i due lotti, che non esponeva il creditore al predetto rischio: non potendo farsi carico a quest'ultimo dell'irregolarità nella continuità delle trascrizioni dell'altro bene pure pignorato.

Anche il terzo motivo va dunque rigettato.

4. Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del principio di buona fede e dell'art. 2 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La ricorrente evidenzia, per un verso, che il bene ricompreso nel lotto n. 1 rappresentava l'unica abitazione in cui ella dimorava insieme all'anziana madre; per altro verso, che la vendita dei beni compresi nel lotto n. 2 non avrebbe recato alcun pregiudizio alla banca creditrice, avendo un valore (stimato dal CTU in oltre 176.000 Euro) superiore a quello (di circa 114.000 Euro) attribuito dal medesimo CTU al lotto n. 1.

In tale situazione – e considerata altresì l'entità ridotta del debito di fronte al valore dei beni staggiti – la condotta del debitore precedente, che aveva insistito per conservare il vincolo sul lotto n. 1 anziché sul lotto n. 2, come da lei richiesto, avrebbe dovuto ritenersi contraria al principio di buona fede e lesiva dei doveri di solidarietà sociale costituzionalmente rilevanti.

4.1. Anche questo motivo è infondato.



Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, condividendo il rilievo del Giudice dell'esecuzione – che costituisce giudizio di merito avente carattere discrezionale in quanto rientrante nell'insindacabile apprezzamento delle condizioni della riduzione del pignoramento – secondo cui il lotto n. 1 era l'unico bene idoneo al soddisfacimento dell'esigenza di pronta liquidazione dei beni pignorati, posto che il lotto n. 2 presentava problemi di regolarità catastale e carenza di continuità delle trascrizioni.

Alla luce di questo rilievo – che, in quanto debitamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità – deve escludersi in radice che il contegno della creditrice procedente (che aveva richiesto la vendita dei beni compresi nel lotto n. 1), potesse essere ritenuto contrario al principio di buona fede e lesivo dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.: tali doveri non possono infatti tradursi nell'imposizione di oneri o di rischi esorbitanti rispetto al diritto di credito riconosciuto nel titolo azionato e spettando al legislatore il contemperamento degli interessi eventualmente in conflitto nell'espropriazione (cfr., in tema, Cass. 10/06/2020, n. 11116; Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387); ciò che, del resto, è in concreto rimesso almeno a seguito della rimodulazione dell'istituto della custodia a tutela delle aspettative del debitore a permanere il più possibile nella casa di abitazione, in contemperamento della altrettanto primaria esigenza dell'ordinamento di garantire l'effettività della tutela del diritto di credito.

5. In definitiva, il ricorso proposto da Cristina deve essere rigettato per inammissibilità del primo motivo e infondatezza degli altri.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della



sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 1° dicembre 2022.

IL PRESIDENTE
Franco DE STEFANO

